



CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL REGISTRO

DATA 09.03.2017

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per
l'Assistenza Economica.-**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- Con delibera di C.C. n. 73 del 12.11.2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'accesso da parte dell'utenza ai servizi socio-assistenziali del quale fa parte il servizio di Assistenza Economica (artt. 11-12-13-14);
- Gli articoli riguardanti l'Assistenza Economica sono in vigore da sette anni e che in questo periodo sono intervenuti diversi e complessi cambiamenti non solo a livello normativo ma nel contesto della comunità avolese che hanno determinato istanze sempre più nuove e complesse derivanti da limitazioni personali e social, da condizione di non autonomia e da difficoltà economiche;
- Per venire incontro alla nuova domanda sociale è stata articolata una tipologia di risposta volta a coprire le reali necessità che provengono dai cittadini più esposti al rischio di emarginazione socio economica;

PRESO ATTO:

- Della necessità di procedere alla stesura di un nuovo regolamento adeguato all'evoluzione dei bisogni e delle sopravvenute emergenze sociali, esigenze condivise dall'Amministrazione come da disposizione di indirizzo politico prot. n. 7040 del 19.12.2016;
- Di dover disciplinare un quadro più moderno di solidarietà sociale, che ogni Comune deve offrire ai propri cittadini, compresi gli interventi innovativi come quelli di solidarietà civica a favore di persone singole e delle famiglie che si trovano in gravi momenti di difficoltà nel proprio ciclo di vita a causa di eventi che generano disagi che meritano tutela;

- Della necessità di provvedere, sulla base delle difficoltà sopra rappresentate, ad una rivisitazione globale degli articoli contenuti nel vecchio regolamento con un nuovo testo dal titolo "Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica", composto da tre capi e da 20 articoli innovativo nei contenuti;

CONSIDERATO che il processo di revisione degli articoli riguardanti il Regolamento sull'Assistenza Economica ha tenuto conto dei seguenti aspetti innovativi:

- L'erogazione di sussidi economici va sempre finalizzata a percorsi individuali volti al superamento delle condizioni di disagio economico che prevedano diverse forme di accompagnamento al reinserimento sociale;
- L'erogazione non ha carattere di continuità nel tempo in quanto il rischio di condizionare in modo negativo l'utenza educandola ad un passivo assistenzialismo è elevato;
- Le prestazioni possono essere erogate in denaro o in beni di prima necessità;
- Gli interventi di sostegno al reddito vanno differenziati in base ai bisogni dei richiedenti assistenza;

RITENUTO dover proporre al Consiglio Comunale l'approvazione formale del Regolamento di cui trattasi;


VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.3 09 dell'1 giugno 2001;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; **VISTO** e richiamato l'art. 194, comma 1° lettera a) del TUEL (D.Lgs n. 267/00);


PROPONE


1. Per le motivazioni tutte di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica;
2. Di stabilire che il regolamento, allegato al presente atto, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sostituisce integralmente il testo del Regolamento per l'accesso da parte dell'utenza ai servizi socio-assistenziali approvato con delibera di C.C. n. 73 del 12.11.2008 che viene conseguentemente revocato;

IL RESP. AMMINISTRATIVO
Sig.ra Adriana Gambuzza



IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Pasqua Giuffrè





CITTA' DI AVOLA

Provincia di Siracusa

Assessorato Politiche Sociali

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

SETTORE 1 – SERVIZIO 3
Politiche Sociali

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Destinatari degli interventi di sostegno
- Art. 3 Requisiti per l'accesso e priorità

CAPO II – FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 4 Forme di assistenza economica
- Art. 5 Modalità di erogazione
- Art. 6 L'assistenza economica con servizio civico
- Art. 7 Procedure organizzative per la concessione dell'assistenza economica con servizio civico
- Art. 8 Sostegno economico ad integrazione del reddito
- Art. 9 Reddito di cittadinanza locale
- Art.10 Il sussidio straordinario “ una tantum”
- Art.11 Assistenza alloggiativa
- Art.12 Assistenza alloggiativa eccezionale
- Art.13 Contributo trasporto centri di riabilitazione
- Art.14 Sussidio scolastico
- Art. 15 Contributo alle ragazze madri

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 16 Organizzazione del servizio
- Art. 17 Vigilanza
- Art. 18 Criteri di determinazione delle graduatorie
- Art. 19 Norme transitorie
- Art. 20 Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R 09.05.86, n. 22, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base in favore di cittadini residenti nel Comune di Avola che si trovino in condizioni di bisogno particolare altrimenti non risolvibili.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, deve comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Gli interventi saranno determinati secondo i criteri dettati dal presente regolamento, in conformità ai principi dello Statuto comunale così come previsto dalle norme in vigore (L.R. 22/86, L. 328/2000 e D.P.C.M. 159/2013).

Articolo 2 – Destinatari degli interventi di sostegno

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni successivamente esposti i residenti del comune di Avola che siano:

- Cittadini italiani;
- Cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- Gli stranieri, gli apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi
- Il beneficio si estende altresì alle persone occasionalmente presenti, temporaneamente dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili e che non possono essere assicurati dal Comune di residenza o dallo stato di provenienza. In presenza di tale disagio contingente e documentato, possono essere erogati i seguenti interventi: biglietto (il meno costoso tra quello con autobus, ferrovia, aereo) di sola andata, nominativo e per raggiungere la destinazione di residenza del richiedente o dei parenti;
- Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente regolamento i residenti e coloro che hanno dimora temporanea o di passaggio nel territorio comunale il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore a € 3.500,00. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle valutazioni che interessano il tessuto socio economico del Comune di Avola.

Potranno inoltre essere valutati, previa autorizzazione del Dirigente competente, situazioni straordinarie di erogazione di contributi economici in situazioni con ISEE superiore a € 3.500,00 per periodi di tempo limitati. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'art. 433 del c.c. o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto ove detti parenti esistano, potrebbero essere convocati dall'Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

Articolo 3 – Requisiti per l'accesso e priorità

1. Condizione necessaria per la fruizione dell'assistenza economica non può essere esclusivamente una situazione di disoccupazione o di mancanza di lavoro, ma uno stato di bisogno, documentato e accertato.
2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di una situazione economica familiare

Inferiore o uguale ad € 3.500,00, come definito dall'articolo 10, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione.

Costituiscono priorità le seguenti condizioni:

- a) presenza nel nucleo familiare di licenziati da più di sei mesi;
- b) presenza nel nucleo familiare di componenti sottoposti a intervento sociale per il recupero dalla tossicodipendenza;
- c) essere sottoposti a misura cautelare (in attesa di giudizio);
- d) l'essere detenuti sottoposti a misura alternativa alla detenzione (condanna passata in giudicato);
- e) ex detenuti disoccupati, scarcerati da più di sei mesi;
- f) nuclei familiari che hanno componenti detenuti specie se capofamiglia;
- g) presenza di minori con un solo genitore o un tutore;
- h) presenza di minori riconosciuti dalla sola madre;
- i) presenza di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- j) minori orfani;
- k) situazione di grave marginalità sociale;
- l) persone sole;
- m) nuclei in cui si riscontrino fra i componenti gravi patologie mediche;
- n) presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- o) presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di malattie croniche e/o invalidità superiore al 66% e/o malattie psichiche che limitano l'attività lavorativa;
- p) mancata fruizione, nell'anno in corso, degli interventi previsti dal presente regolamento.

CAPO II – FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 4 – Forme di assistenza economica

Gli interventi economici erogati dal Comune di Avola si articolano nelle forme di:

- assistenza economica con servizio civico;
- sussidio economico a sostegno del reddito;
- reddito di cittadinanza locale;
- sussidio straordinario;
- assistenza alloggiativa;
- assistenza alloggiativa eccezionale;
- contributo per il trasporto nei centri di riabilitazione;
- sussidio scolastico;
- contributo alle ragazze madri.

In ogni caso le forme di assistenza economica previste dal presente regolamento possono essere erogate nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie complessive del Comune.

Articolo 5 – Modalità di erogazione

- 1) L'assistenza tramite beni e servizi in natura è la primaria modalità per la fruizione del servizio di assistenza economica.
- 2) Il cittadino, ammesso ad uno degli interventi previsti nel presente regolamento, fruirà, entro precisi limiti, di beni e servizi in natura, presso esercizi pubblici e Enti fornitori di servizi socio-assistenziali preventivamente accreditati.

3) E' compreso tra i beni e servizi in natura ogni prodotto atto a soddisfare i bisogni primari dell'utente (ad es. alimentazione, vestiario, pannolini lavabili, farmaci costosi e non mutuabili, ecc.).

4) Il Comune di Avola, tramite manifestazione di interesse a norma di legge, inviterà tutti gli esercizi pubblici e gli enti fornitori di servizi socio-assistenziali a presentare richiesta di accredito per la fornitura di beni e servizi in natura. Sono fatte salve eventuali convenzioni già stipulate dal Comune alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5) L'assistenza in forma monetaria è una modalità particolare per la fruizione del servizio di assistenza economica nei casi espressamente previsti nel presente regolamento.

6) L'utente fruirà, nei casi e nei limiti previsti nel presente regolamento, di danaro le cui modalità di spesa devono essere successivamente rendicontate, con la presentazione di regolari pezze giustificative (scontrini, fatture o ricevute fiscali).

7) Il cittadino dovrà richiedere l'erogazione in danaro in apposito modulo predisposto dall'ufficio indicando le relative motivazione che richiedono l'uso di danaro.

8) L'Ufficio dei Servizi Sociali valuterà la richiesta e, in caso di accoglimento, autorizzerà l'ammissione a questa modalità di erogazione, con apposita determina di impegno e successiva liquidazione. La mancata rendicontazione delle spese sostenute o la difformità dell'uso se non preventivamente autorizzato, comporta la cessazione di qualsiasi beneficio in corso e l'esclusione per un anno dall'accedere a qualsiasi intervento previsto nel presente regolamento.

Articolo 6 – Assistenza economica con servizio civico

L'assistenza economica con servizio civico viene erogata ai cittadini in stato di indigenza, ma idonei allo svolgimento di una attività lavorativa.

Scopo fondamentale di tale assistenza è quello di disincentivare la pigrizia lavorativa e di responsabilizzare l'assistito. Pertanto, l'assistenza con servizio civico, anziché essere a fondo perduto, postula la prestazione di una attività di pubblica utilità da parte del beneficiario finalizzata a prevenire forme pericolose di emarginazione sociale e al reinserimento di soggetti portatori di un disagio.

Articolo 7 – Procedure per l'erogazione del servizio

Il presente articolo disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione dell'assistenza economica con servizio civico.

Sono destinatari dell'intervento i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno, che non abbiano superato il 65° anno di età, se uomini, e il 60 ° anno di età, se donne, che risultino assistibili ai sensi del presente regolamento e siano privi di occupazione ed abili al lavoro.

Per ogni nucleo familiare, potrà fruire del servizio in oggetto soltanto un componente.

L'assegno economico per servizio civico è l'intervento prioritario rispetto a ogni forma di assistenza economica prevista nel presente regolamento o erogata dall'ufficio dei servizi sociali.

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare i richiedenti nell'ambito dei seguenti servizi di utilità collettiva:

- a) pulizia, custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) supporto nell'attività dei servizi di manutenzione;
- c) attività di vigilanza in impianti sportivi di proprietà comunale;
- d) collaborazione nelle attività del rifugio sanitario comunale per cani;
- e) servizio di pulizia dei locali comunali;
- f) servizi di pulizia straordinaria;
- g) sistemazione di mobili, attrezzi e materiale vario;
- h) trasporti vari;
- i) interventi in materia di protezione civile;

- j) prestazioni di servizi nel settore sociale, culturale, sportivo e turistico;
- k) servizio di aiuto e di accompagnamento ai disabili nelle scuole e/o al proprio domicilio;
- l) compagnia anziani;
- m) salvaguardia e cura dell'ambiente, del territorio e beni culturali;
- n) salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- o) manutenzione, custodia e vigilanza del verde pubblico, del cimitero comunale e degli impianti sportivi;
- p) supporto a tutti i servizi di competenza erogati dal comune.

Ordinariamente nel corso dell'anno verranno predisposte quattro graduatorie con validità trimestrale.

Il Comune, tramite avvisi pubblici, inviterà tutti gli aventi diritto a presentare istanza su modulo predisposto dall'ufficio dei Servizi Sociali, contenente la documentazione in esso indicato.

Detta istanza va presentata entro i primi 15 giorni del mese antecedente l'inizio del trimestre di competenza (es.: entro il 15 dicembre per trimestre gennaio/marzo), successivamente l'ufficio dei Servizi Sociali provvederà, come previsto all'art.17, alla formulazione delle graduatorie trimestrali nei successivi 15 giorni del mese antecedente il trimestre. La graduatoria dovrà essere approvata con determina del Responsabile del Settore entro i primi 10 giorni del primo mese di riferimento del trimestre di ciascun anno. Nelle more di formulazione della graduatoria trimestrale, in caso di urgenza, verranno avviati al servizio i soggetti utilmente collocati nella graduatoria e non avviati nel trimestre precedente. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di persone che necessitano lo svolgimento di attività di recupero perché si trovano in esecuzione pena per un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure perché seguite da altri enti (solo a titolo esemplificativo il SERT). Hanno diritto di svolgere il servizio civico, fuori graduatoria e senza alcuna indennità, coloro che sono stati condannati dalla Autorità Giudiziaria alla esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.

Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto da marito, moglie e/o convivente more uxorio e relativi figli, nonché coloro che risultano nel registro delle unioni civili; tale situazione va debitamente documentata al fine del relativo accertamento. Il numero degli addetti da prelevare ogni trimestre mediante scorrimento della graduatoria verrà stabilito in base alle disponibilità finanziarie del Comune. Verranno stilate due graduatorie: una maschile e l'altra femminile.

I soggetti ammessi potranno essere utilizzati per un periodo massimo di 75 ore lavorative per trimestre e per un massimo di due volte l'anno e in trimestri non continuativi. È facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere che almeno 5 ore del servizio civico siano svolte mediante la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione.

Gli uffici comunali interessati all'area di intervento, di cui al comma 5, cureranno l'avvio, la verifica e il controllo delle prestazioni dei soggetti ammessi al servizio civico, fornendone alla relativa attestazione. Periodicamente verranno svolte delle conferenze di servizio per raccordarsi sulle varie problematiche connesse all'ottimale svolgimento delle attività.

Le attività lavorative previste nel presente articolo non costituiscono rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, nè a tempo determinato, ma esclusivamente prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Cod. Civ., a favore della Pubblica Amministrazione, non soggette ad alcuna ritenuta, in quanto aventi carattere occasionale e prettamente assistenziale.

L'Amministrazione provvederà, tramite l'Ufficio competente, ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, su proposta dell'Ufficio dei Servizi sociali, potrà sospendere o revocare l'erogazione dei benefici economici mensili previsti per il venir

meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato e non giustificato inadempimento di quest'ultimo.

La sospensione o la cessazione del servizio decorrerà dal primo giorno successivo all'adozione dell'atto.

Gli utenti avviati al servizio possono per qualsiasi motivo rinunciare alla prestazione d'opera, previa comunicazione scritta all'Ufficio dei Servizi sociali.

Il rifiuto ad essere impiegati, la cessazione del servizio immotivata o ingiustificata da parte dei soggetti interessati o la revoca da parte dell'Amministrazione a norma del precedente comma 14, determineranno la decadenza dal beneficio e la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per l'anno in corso.

Per l'attività lavorativa prestata sarà corrisposta un'indennità mensile la cui misura verrà determinata annualmente con delibera di Giunta Municipale. Essa sarà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere.

Articolo 8 – Sostegno economico ad integrazione del reddito

Il sostegno economico ad integrazione del reddito è un intervento economico atto ad alleviare il temporaneo stato di indigenza della persona e/o della famiglia anagrafica. Il sussidio viene erogato solo nei casi di incapacità lavorativa regolarmente documentata di tutti i componenti il nucleo familiare.

Per sostegno economico ad integrazione del reddito si intende l'erogazione di un contributo volto ad integrare la differenza fra il minimo vitale, maggiorato di quota parte del canone di locazione dell'alloggio occupato e le risorse di cui dispone la persona singola o il nucleo familiare che ne ha fatto richiesta.

L'intervento può essere proposto una sola volta durante l'anno, per un massimo di sei mesi, per un importo massimo complessivo di € 1.200,00.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere fisico che sociale.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

capo famiglia	75% sulla quota base
Coniuge a carico	25% sulla quota base
Familiare a carico da 0 a 15 anni	35% sulla quota base
Altro	15% sulla quota base
In caso di nuclei orfanili si applicherà la seguente tabella:	
capo famiglia	75% sulla quota base
Familiare a carico da 0 a 15 anni	40% sulla quota base
Altro	15% sulla quota base

Per quota mensile base del minimo vitale si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata. La quota parte del canone di locazione dell'alloggio pari al 15% del minimo vitale e potrà essere presa in considerazione solo previa esibizione del contratto di locazione.

Ordinariamente nel corso dell'anno verranno predisposte due graduatorie con validità semestrale.

Il Comune tramite manifesto pubblico e avviso nel sito del Comune inviterà tutti gli aventi diritto a presentare istanza su modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi sociali, contenente la documentazione in esso indicato.

Successivamente l'Ufficio dei Servizi sociali provvederà, come previsto all'art.16, alla formulazione delle graduatorie da definire entro la metà dei mesi di dicembre e giugno di ciascun

anno e da approvare con determina del Responsabile di Settore, su proposta del responsabile del servizio.

Art. 9 – Reddito di cittadinanza locale

Il reddito di cittadinanza locale è una misura di sostegno economico e sociale – sperimentale - a favore di coloro che si trovano temporaneamente in condizioni tali da non poter far fronte al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia. Svolge la duplice funzione di integrazione al reddito e di prevenzione sociale.

Può essere ammesso alla misura del Reddito di Cittadinanza locale un solo componente per nucleo familiare.

Nel caso di domanda di accesso di più componenti dello stesso nucleo familiare, verrà assegnato al più anziano di età.

- Il beneficiario deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso il centro per l'impiego territorialmente competente;
- Il beneficiario dovrà rendersi disponibile a svolgere lavori socialmente utili eventualmente indicati dal Comune, per cui il compenso relativo al reddito di cittadinanza locale costituirà una forma di remunerazione occasionale.
- Il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti eventualmente gestiti dal Comune, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere mettendo a disposizione un numero di ore non superiore ad 8 (otto) ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
- Il beneficiario, se genitore di figli minori in età di scuola dell'obbligo, è tenuto a garantirne la frequenza
- Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto.

REQUISITI SOGGETTIVI

Il richiedente la misura di Reddito di Cittadinanza locale deve essere:

- a) Cittadino italiano, o dei paesi facenti parte dell'Unione Europea, o se extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno;
- b) residente nel Comune di Avola da almeno 5 anni al momento della chiusura del bando;
- c) essere di età compresa tra i 35 anni e il limite previsto per il raggiungimento dell'età pensionabile;
- d) non svolgere attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- e) non trovarsi in stato detentivo e non essere sottoposto a misure alternative alla detenzione per tutta la durata delle'erogazione del Reddito di Cittadinanza locale;
- f) essere iscritto al Centro per l'impiego al momento della presentazione della domanda e restare iscritto tutta l'erogazione del Reddito di Cittadinanza locale;
- g) appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore a € 6.530,94; in alternativa, qualora fossero sopraggiunte rilevanti variazioni, può essere prodotto l'ISEE corrente, rilasciato dal CAF competente, in corso di validità alla data di scadenza del bando;
- h) non essere proprietario di immobili, ad eccezione dell'immobile adibito a residenza del richiedente stesso e del suo nucleo familiare esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- i) non avere nel proprio nucleo familiare autovetture di potenza uguale o superiore a 80KV acquistate negli ultimi 12 mesi;

L'assegno per Reddito di Cittadinanza locale è revocato quando risulti che il beneficiario abbia:

- a) non accettato una proposta di lavoro, o di LSU da svolgersi nel comune di residenza ovvero, qualora receda senza giusta causa dal contratto di lavoro;
- b) sia venuto meno qualunque dei requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio;
- c) sia stata accertata la frode o la falsità delle dichiarazioni utilizzate per l'accesso o per il collocamento in graduatoria. In ogni caso il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto del Reddito di Cittadinanza locale ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo;
- d) il beneficiario del Reddito di Cittadinanza locale ove sia stato accertato lo svolgimento contemporaneo di attività di lavoro irregolare perderà il diritto al beneficio per sempre e sarà tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Calcolo del punteggio

A. Situazione Economica

Viene attribuito un punteggio max di punti 30 per ISEE pari a 0
In presenza di ISEE compreso tra 0,1 ed € 6.530,94 il punteggio viene calcolato proporzionalmente.

B. Composizione nucleo familiare

1 – 2 persone	10 punti
3 – 4 persone	15 punti
Oltre 4 persone	20 punti

C. Condizione di disoccupazione

Condizione di disoccupazione da almeno 12 mesi 10 punti

I beneficiari, a parità di punteggi ottenuti, verranno graduati in ordine decrescente in base alla data di nascita.

D. Misura del beneficio

Le somme occorrenti per usufruire del beneficio verranno stabilite annualmente in base alle disponibilità di bilancio e verrà riconosciuto un beneficio mensile per 12 mesi a decorrere dalla data di erogazione della prima mensilità e sarà quantificato in base al numero di richiedenti aventi diritto.

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICHE

Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dal presente intervento, l'ufficio preposto trasmetterà al Sindaco ed all'Assessore ai Servizi Sociali a fine periodo una relazione sull'andamento del servizio anche al fine di programmare interventi calibrati sulla base delle reali esigenze emergenti.

Il Settore Servizi Sociali effettua un controllo diretto anche in collaborazione con le forze di Polizia Municipale, su un campione pari ad almeno il 20% delle domande accolte.

Il numero degli accertamenti e l'esito è comunicato al Sindaco ed all'assessore ai Servizi Sociali fermo restando i procedimenti di revoca/sospensione del beneficio e l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria penale nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10 – Sussidio straordinario “una tantum”

Per sussidio straordinario si intende l'erogazione di un contributo “UNA TANTUM” finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente di entità rilevante e comunque non configurabile dalla precedente casistica. Solo a solo titolo esemplificativo si elencano alcune ipotesi: morte di un congiunto, calamità naturale, insorgenza di una grave malattia, licenziamento (entro i tre mesi successivi), eventi disastrosi, vittime di gravi fatti delittuosi, vittime di violenza familiare.

Gli aventi diritto possono presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, contenente la documentazione in esso indicato. L'entità dell'importo è variabile a seconda della gravità della situazione accertata e valutata dall'Ufficio dei Servizi Sociali sulla base di apposita relazione dell'assistente sociale che ne propone la quantificazione anche in più tranches.

L'importo massimo erogabile è pari ad euro 1.000,00 in un anno, in base alle risorse finanziarie dell'Ente. Nell'erogare tale contributo, l'Ufficio dei Servizi Sociali utilizzerà, compatibilmente con l'urgenza dell'intervento, i criteri di cui agli articoli 3 e 17.

Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti e quei nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale e per ogni anno potrà essere richiesta o concessa ad un solo componente il nucleo familiare.

Articolo 11 – Assistenza alloggiativa

L'assistenza alloggiativa, consistente nel pagamento del canone di locazione dell'alloggio in cui si deve andare a vivere, viene concessa a quei nuclei familiari che, trovandosi nelle condizioni di sfratto esecutivo e in difficili condizioni economiche ai sensi dell'art. 3, non riescono a far fronte alle spese per locare un'altra abitazione. Tale intervento può essere effettuato, altresì, nelle ipotesi, verificate dall'ufficio, di inidoneità dell'alloggio occupato.

L'intervento può essere proposto una sola volta durante l'anno, per un importo massimo di € 750,00.

L'assistenza può essere erogata con una delle seguenti modalità:

- un contributo straordinario che può essere concesso per la stipula di un nuovo contratto di locazione;
- un contributo continuativo mensile, per un massimo di tre mesi nell'anno nei limiti, comunque, dell'importo di cui sopra.

Gli aventi diritto devono presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi sociali, contenente la documentazione in esso indicato. Successivamente, secondo le modalità previste nell'art.16, verrà stabilita l'ammissione a godere del beneficio in base alle risorse finanziarie dell'Ente, per il periodo di riferimento.

Art.12 - Assistenza alloggiativa eccezionale

L'intervento è rivolto ad anziani, disabili e adulti in difficoltà che si trovassero in condizioni di urgente ed eccezionale stato di bisogno primario determinato dalla mancanza immediata di alloggio. In questi casi, l'Amministrazione Comunale interviene procurando un alloggio d'emergenza presso strutture accreditate, per un massimo di giorni 15 rinnovabili esclusivamente per una volta e per un importo massimo di € 750,00 in base alle risorse finanziarie dell'Ente, per il periodo di riferimento.

In ogni caso, ferma l'assunzione dell'onere a carico dell'Ente per le ragioni di urgenza evidenziate, successivamente alla erogazione di tale intervento, l'Amministrazione Comunale agirà in rivalsa nei confronti dei prossimi congiunti che, secondo quanto previsto dal codice civile, sono tenuti agli obblighi alimentari.

Gli aventi diritti possono presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei servizi sociali, contenente la documentazione in esso indicata che verrà opportunamente valutata.

Art. 13 - Contributo per il trasporto nei centri di riabilitazione

Ai sensi dell' art. 6 lettera c) della legge regionale n. 68/81 a favore dei soggetti portatori di handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con proprio mezzo o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo tenuto conto della documentazione presentata.

L'istanza per richiedere il contributo indirizzata al Sindaco deve essere corredata di:

- certificazione rilasciata dall'Equipe pluridisciplinare dell'ASP di appartenenza, attestante il tipo e il grado di disabilità e/o certificazione attestante lo stato di "portatore di handicap grave" rilasciata ai sensi della Legge 104/92, nonché la necessità dell'intervento riabilitativo a tutela della salute;
- certificato, con cadenza mensile, di frequenza giornaliera rilasciato dal centro di riabilitazione;
- dichiarazione rilasciata dal Centro di riabilitazione frequentato attestante la mancanza di un loro servizio di trasporto per gli utenti del Comune di Avola.

Per questo specifico intervento assistenziale si dovrà prescindere dalla presentazione, a corredo della richiesta, della certificazione attestante il reddito familiare complessivo, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il contributo base viene calcolato nella misura di 1/6 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Avola alla sede dei centri di riabilitazione, calcolata su quello sito nella località più vicina ad Avola, indipendentemente da quello diverso eventualmente scelto dall'utente.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- i centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- il Comune non possa provvedere perché privo di mezzi e di personale idoneo.

Ai fini organizzativi il Comune di Avola pubblicherà mediante manifesto pubblico e/o avviso nel sito ufficiale del Comune, l'invito a tutti gli aventi diritto a presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, contenente la documentazione in esso indicato.

L'importo del contributo, come sopra determinato, potrà subire riduzioni in relazione alle risorse finanziarie disponibili dell'Ente.

Articolo 14 – Sussidio scolastico

Il sussidio scolastico ha lo scopo di contribuire in parte alle spese sostenute dalle famiglie per assicurare il diritto allo studio dei propri figli.

I nuclei familiari che versino in condizioni economiche disagiate (determinate secondo i criteri generali di cui al presente regolamento) e i cui figli siano regolarmente iscritti e frequentanti le scuole dell'obbligo e gli istituti superiori, possono accedere al servizio.

Il sussidio scolastico verrà corrisposto tramite l'erogazione di beni in natura, secondo le modalità dell'art.5.

Sono compresi tra i beni in natura prioritariamente i libri e il materiale didattico.

Il Comune, ogni anno nel mese di luglio, pubblicherà un manifesto contenente l'invito a tutti gli aventi diritto a presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.

Successivamente, secondo le modalità previste nell'art.16, verrà predisposta una graduatoria con l'indicazione degli ammessi a godere del beneficio stabilito in base alle risorse finanziarie dell'Ente.

Articolo 15 – Contributo alle ragazze madri

Sono assistite le donne che abbiano riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi sempre che:

- le stesse vivano da sole o con il nucleo familiare di origine;
- non abbiano contratto matrimonio;
- non abbiano una convivenza "more uxorio";
- il figlio naturale non venga legittimato o riconosciuto dal padre;
- abbiano un'occupazione a tempo determinato o indeterminato per cui vengono meno le condizioni di indigenza;
- non siano emigrate;

Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti iscritti nel modulo che dovrà ritirare presso l'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali;

Nei riguardi di quelle madri che non tengono presso di loro i figli non è dovuta l'assistenza. Parimenti la stessa non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni paterni provvedono al mantenimento del bambino;

Il contributo mensile verrà erogato con decorrenza dalla data della richiesta, da presentare nel mese di gennaio e fino al compimento del 16° anno di età del figlio;

L'Ufficio Servizi Sociali mensilmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione;

Il contributo verrà erogato in relazione alla disponibilità dell'Ente e potrà cessare nel momento in cui non ci sia disponibilità economica nel capitolo di competenza;

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16 - Organizzazione del servizio

Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata la Commissione Centrale di valutazione.

Alla Commissione Centrale di valutazione, costituita presso la sede del Servizio Sociale sono attribuite le seguenti competenze:

- esame e decisione in merito alle richieste di contributo relativo a particolari situazioni descritte negli articoli precedenti;
- decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;
- verifica dell'andamento statistico delle situazioni di emergenza;
- supporto e formazione per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'area di intervento dei contributi economici.

La Commissione Centrale di valutazione è costituita dai seguenti componenti effettivi:

- Dirigente del Settore;
- Responsabile del Servizio
- 1 Assistenti Sociali;

- Un istruttore/esecutore amministrativo designato dal Dirigente con funzioni di Segretario verbalizzante.

In caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore la Commissione può essere convocata e presieduta dal responsabile del Servizio. La Commissione Centrale di valutazione si riunisce di norma con cadenza settimanale. Le sedute dei lavori e le determinazioni assunte sono documentate in apposito verbale steso a cura del Segretario della Commissione. Tutte le determinazioni concernenti le erogazioni dei contributi nell'ambito di un progetto assistenziale complessivo definito e monitorato dall'Assistente sociale responsabile del progetto individuale, devono essere congruamente motivate, con particolare riguardo alla determinazione delle somme ed alla durata del beneficio concesso, ovvero al diniego ed alle sue motivazioni. Le decisioni adottate verranno verbalizzate e poste all'approvazione con determina dirigenziale e ratificate dall'organo esecutivo secondo l'Ordinamento EE.LL vigente in Sicilia. Successivamente si procederà comunicando al cittadino, specificando tempi e modalità di fruizione, l'esito della richiesta.

L'istruttoria della domanda compete all'Ufficio dei Servizi Sociali.

I cittadini interessati dovranno presentare istanza su apposito modulo predisposto dall'ufficio dei servizi sociali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

Qualora a seguito degli opportuni controlli emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà con la segnalazione alle competenti Autorità e il richiedente sarà escluso da ogni beneficio economico per l'anno in corso.

Allo scopo di accertare il livello di reddito dei richiedenti l'Ufficio dei Servizi Sociali potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine per accertamenti preliminari, verifiche e controlli occasionali o periodici sulla sussistenza delle motivazioni per l'ammissione all'assistenza economica. A tal fine l'Amministrazione Comunale attiverà convenzioni e protocolli d'intesa operativi con altre pubbliche amministrazioni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, dai controlli effettuati, dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, il competente ufficio adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi, salvo ogni altro obbligo di legge.

L'Ufficio dei servizi sociali procederà all'esame delle istanze, istruite secondo quanto previsto ai precedenti commi, e alla formulazione delle graduatorie da definire utilizzando i criteri previsti all'art.17. Le Graduatorie saranno approvate con determina del Responsabile di Settore, su proposta del responsabile del servizio, pubblicata a norma di legge.

L'importo dei contributi viene determinato dalla Commissione Centrale di valutazione, su proposta dell'Assistente Sociale competente, tenuto conto dei massimali citati nei precedenti articoli del regolamento nonché dei seguenti elementi di valutazione:

- **Soggettivo – familiare:** numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico – fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali famigliari tenuti a garantire gli alimenti.
- **Abitativa:** tipo di abitazione, condizioni igienico – sanitarie, titolo di godimento;
- **Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali;**
- **Situazione economica:** I.S.E.E., reddito reale, spese relative al reale mantenimento del nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse;
- **Altro:** ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Il reddito reale del beneficiario comprende qualsiasi tipo di pensione o rendita, inclusa la tredicesima mensilità e l'assegno di accompagnamento ed eventuali sussidi e contributi erogati a vario titolo da Enti pubblici.

Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili di tipo sanitario e socio-assistenziale.

Per le persone sole e prive di alcun reddito documentabile il contributo viene calcolato attribuendo un reddito minimo presunto, corrispondente all'importo della pensione sociale, fatta salva la possibilità di ulteriori accertamenti. Detto reddito presunto si applica anche nel caso di persone con un reddito documentabile inferiore all'importo della pensione sociale stessa.

L'erogazione dell'intervento avverrà ai sensi dell'articolo 7. L'ufficio realizzerà in modo prioritario l'erogazione tramite l'assistenza in beni in natura.

Le erogazioni di denaro saranno effettuate in casi specifici e motivati come disciplinato dal presente regolamento.

Art. 17 - Vigilanza

Il Capo Settore Servizi Sociali ha il compito di vigilare sulla esecuzione delle norme del presente regolamento e, tramite il Servizio competente con compiti di coordinamento tecnico-amministrativo e programmatico, di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed efficacia degli interventi assistenziali.

Per tutta la durata dell'erogazione dei contributi e dei benefici economici previsti nel presente regolamento, il Capo Settore competente disporrà tramite i suoi uffici e con la collaborazione delle Assistenti Sociali, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimati l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di proporre eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o presupposti medesimi.

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Qualora, a seguito di controlli, si accertassero dichiarazioni false o la mancanza dei requisiti di ammissione, il servizio verrà immediatamente sospeso e, verificato il periodo di erogazione, si attiverà la procedura di rivalsa relativa al periodo stesso.

L'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati agli alimenti verrà effettuata dai competenti uffici comunali secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I richiedenti sono esclusi, con apposito atto di revoca, dalla concessione degli interventi del presente regolamento, in presenza di almeno uno dei seguenti motivi:

- reddito superiore al minimo vitale;
- nuclei familiari che hanno reso dichiarazioni mendaci o non veritiere;
- nuclei familiari che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli;
- comportamenti violenti e/o aggressivi e/o irriverenti nei confronti del personale dei servizi sociali. Tale esclusione avrà la durata di un anno da ogni beneficio;
- venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito;
- comprovato e ingiustificato inadempimento;
- rinuncia all'intervento da parte dell'interessato;
- rifiuto ad essere impiegati nelle attività di servizio civico;
- immotivata o ingiustificata cessazione del servizio;
- mancata rendicontazione dell'assistenza economica monetaria nei termini stabiliti.

Art. 18 - Criteri di determinazione delle graduatorie

L'ufficio dei Servizi sociali predisporrà le graduatorie degli aventi diritto alle varie forme di intervento economico previste nel presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) Carico Familiare	Fino ad un massimo di Punti 20
a) Coniuge	Punti 1
b) Figli	
n.1	Punti 1
n.2	Punti 2
n.3	Punti 3
n.4	Punti 4
Oltre 4 figli	Punti 5
c) Altri familiari a carico	
n. 1 familiare	Punti 1
n. 2 familiare	Punti 2
n. 3 familiare	Punti 3
Oltre 3 familiari	Punti 4
A ciascun minore viene attribuito un ulteriore punteggio secondo la tabella che segue:	
da 0 a 5 anni Punti 3	Punti 3
da 6 a 14 anni	Punti 2
da 15 a 18 anni	Punti 1
2) REDDITO FAMILIARE	
Nessun reddito	Punti 10
Reddito annuo complessivo sino a € 1.000,00	Punti 8
Reddito annuo complessivo sino a € 3.000,00	Punti 6
Reddito annuo complessivo sino a € 5.000,00	Punti 4
Reddito annuo complessivo sino a € 7.000,00	Punti 2
Oltre € 7.000,00	Punti 0
3) Abitazione	
Proprietà, usufrutto, comodato d'uso	Punti 0
Locazione con canone fino a € 150,00	Punti 2
Locazione con canone fino da € 150,00 fino a € 250,00	Punti 3
Locazione con canone oltre € 250,00	Punti 4
Locazione con sfratto in corso	Punti 5
4) Condizioni particolare (priorità)	Fino ad un massimo di Punti 8:
stabilite all'Art. 5)	a. Persone sole. Punti 2
	b. Presenza nel nucleo familiare di licenziati, da non più di sei mesi. Punti 3

	c. Presenza nel nucleo familiare di componenti sottoposti a intervento sociale di recupero dalla dipendenza. Punti 3
	d. essere sottoposti a misura cautelare (in attesa di giudizio). Punti 3
	e. l'essere detenuti sottoposti a misura alternativa alla detenzione (condanna passata in giudicato). Punti 3
	f. ex detenuti disoccupati, scarcerati da non più di 6 mesi. Punti 3
	g. nuclei familiari che hanno componenti detenuti specie se capofamiglia. Punti 4
	h. Presenza di minori con un solo genitore o del tutore. Punti 4
	i. presenza di minori riconosciuti dalla sola madre. Punti 4
	j. nuclei familiari che hanno fra i componenti minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria affidati al Servizio Sociale comunale. Punti 8
	k. minori orfani. Punti 5
	l. situazioni di grave marginalità sociale. Fino a punti 6
5) Stato di salute (priorità stabilite all'Art. 5)	Fino ad un massimo di punti 6
	a. nuclei in cui si riscontrino fra i componenti gravi patologie mediche. Punti 3
	b. Presenza nel nucleo familiare di disabili in situazioni accertate dalla legge 104/92. Punti 3
	c. Presenza nel nucleo familiare
6) Servizio	

non aver beneficiato nell'anno in corso degli interventi di cui agli articoli art 8-10-11-12-15	Punti 15 componenti portatori di malattie croniche e/o invalidità superiore al 60% e/o malattie psichiatriche o altre malattie che limitano la vita delle persone. Punti 3

- Il reddito di riferimento è quello percepito dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, così come definito dall' art. 3.
- A parità di punteggio sarà avviato al Servizio, l'istante con il maggior numero di componenti minori di 15 anni. Se la parità persiste l'istante più anziano di età.
- Entro dicembre di ogni anno su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali l'amministrazione Comunale procederà, con apposita delibera di Giunta municipale, alla rideterminazione dei punteggi di ammissione di cui sopra, determinando la somma da imputare per ciascun degli interventi previsti nel presente regolamento.

Art. 19 - Norme transitorie

Per l'anno in corso, e ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, su completa e dettagliata relazione dell'Ufficio dei Servizi Sociali da sottoporre alla Giunta Municipale, determinerà:

- la ripartizione delle somme da destinare a ciascun intervento previsto nell'art.6;
- i tempi di applicazione dei vari interventi per il periodo transitorio;
- le modalità di valutazione delle istanze in giacenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- ogni altro aspetto utile alla funzionale applicazione del presente regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale, annulla e sostituisce le disposizioni regolamentari sulla materia.

giunto 13.02.17
ASS.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142 e L.R. n. 48 dell'11.12.1991, sulla proposta i sottoscritti esprimono il parere come segue:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere

Avola

Avola;

21.12.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

In ordine alla regolarità Contabile si esprime

Parere Favorevole merito avere x l'Ente ✓

Avola, Li 13.02.17

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:
ESERCIZIO 2009 IMPEGNO N. _____ CAPITOLO _____

Avola li _____

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del D.Lg.vo n. 267/2000 ed in esecuzione al 4° comma dell'art. 45 del vigente Statuto comunale, in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti, si esprime il seguente parere:

Favorevole

Avola li 01-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa Sebastiana Cartelli

Cartelli

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese marzo alle ore 19,38 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale, giusta votazione effettuata con precedente delibera n. 14 di pari data:

01) Iacono Salvatore	P	★	:	16) Ambrogio Giuseppe	✗	A
02) Tardonato Francesco	P	★	:	17) Coletta Giuseppe	✗	A
03) Rossitto Gabriele	P	★	:	18) Cancemi Vincenzo	✗	A
04) Caldarella Giuseppe	✗	A	:	19) Libro Stefano	✗	A
05) Caruso Paolo Corrado	P	★	:	20) Bianca Davide	✗	A
06) Pintaldi Sergio	P	★	:	21) Di Rosa Corrado	✗	A
07) Dell'Albani Sebastiana	✗	A	:	22) Masuzzo Marta Maria	✗	A
08) Passarello Sebastiano	P	★	:	23) Forte Danilo	✗	A
09) Orlando Antonio	✗	A	:	24) Morale Sebastiano	P	★
10) Canonico Corrado	P	★	:	25) D'Amato Giovanni	P	★
11) Amato Salvatore	P	★	:	26) Ragusa Luisa	✗	A
12) Murè Michele	P	★	:	27) Bellomo Sebastiano	✗	A
13) Midolo Corrado	✗	A	:	28) Caruso Paolo	P	★
14) Inturri Sebastiano	✗	A	:	29) Falco Stefania	P	★
15) Oliva Corrado	P	★	:	30) Rauceca Corrado	P	★

Risultano presenti n° 15 ed assenti n° 15 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Avv. Stefano Libro

Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Sebastiana Cartelli

Continuando in seduta pubblica il Presidente passa alla trattazione del punto 3 posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale per l'Assistenza Economica".-

Aperta la discussione generale, su richiesta del consigliere Inturri Sebastiano relaziona il responsabile dei Servizi sociali Sig. Rametta Gaetano :

“ Diciamo sinteticamente, penso che avete preso visione tutti del regolamento, diciamo i punti che hanno modificato quello precedente, riguardano il servizio civico che ha aumentato l'età dei partecipanti portandoli da 60 ai 65 anni, poi vi è stato anche un aumento dell'ISEE che è passato da 3000 a 3500, e poi la formulazione di graduatorie suddivise in un anno, quindi 4 graduatorie in un anno, con relativi bandi e presentazione delle istanze e commissione composta dall'ufficio come avete letto che formulerà due graduatorie, una maschile ed una femminile, per avviare questi disoccupati o indigenti. Poi un'altra novità è il reddito di cittadinanza che viene posto in via sperimentale. Sono state date tutte le regole e adesso ci vogliono tutti gli atti consequenziali, dall'individuazione delle somme a quello che viene dopo e poi vi è stata una rimodulazione degli altri interventi ho visto che vi è stato qualche problema nella trascrizione, perché si fa riferimento a qualche articolo che viene dopo dal 10 all'11, ma non è un errore è semplicemente questione di battitura; per il resto non vi è stato un grande stravolgimento se non sui principi sui quali ci dovrebbe essere meno discrezionalità e quindi rigidità nei criteri e nell'applicazione dei punteggi e quindi nella formulazione delle graduatorie. Se ci sono altre domande, non so se ho dimenticato qualcosa.

Inturri Sebastiano: “ Ha fatto bene a pronunciare quella parola discrezionalità, io l'auspicavo da tre anni questa parola, dirigente sto parlando con lei poi ne parlate dopo (intervento del presidente che invita il consigliere a rivolgersi a lui). Il dirigente Rametta ha fatto bene a pronunciare la parola discrezionalità, questo regolamento l'opposizione l'ha auspicato che venisse approvato 4 anni fa quando allora c'era l'assessore Campisi e su cui si lavorava. Viene portato in aula alla fine della legislatura proprio per potere politico perché non si è voluto approvare prima, anche se fosse stato pronto prima, ma lasciamo perdere, non voglio fare polemica anche perché siamo agli sgoccioli. Volevo intanto informare l'aula per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, reddito di inclusione che il parlamento ha approvato solo poche ore fa il disegno di legge di povertà dove c'è il reddito di inclusione, il quale è l'art. 1 che è collegato alla manovra finanziaria, delega il governo ad adottare più decreti legislativi e misure di contrasto sulla povertà assoluta, denominata reddito di inclusione riordinare e rafforzare gli interventi dei servizi sociali garantendo in tutto il territorio nazionale i livelli di prestazione. A beneficiare del reddito d'inclusione saranno 400 mila nuclei familiari con minori a carico pari a un milione settecentosettantamila individui ed il reddito di inclusione sarà pari a 400 euro al mese che

saranno elevati a 480 euro estendendo i requisiti di accesso. Questo era per informare l'aula di quello che è successo oggi in parlamento e penso che era doveroso per il governo approvare un decreto sulla povertà. Passiamo al nostro regolamento che è nostra intenzione approvarlo, anzi è nostra intenzione migliorarlo, abbiamo fatto degli emendamenti e vogliamo che la maggioranza approvi questi emendamenti perché apportano delle migliorie significative a questo provvedimento. Io glieli voglio leggere pian piano perché sono diversi e vorrei che si votassero uno alla volta anche perché sono cose diverse, articoli diversi del regolamento e quindi credo che sia opportuno votarli distintamente. Se volete possiamo sospendere anche l'aula cinque minuti o dieci minuti, parlare con l'ufficio e cercare di sistemare il tutto; se non volete ve li leggo, però poi non sarà la stessa cosa, sarà difficile rivederli tutti e si farà un po' di confusione. Presento gli emendamenti (**Rametta Gaetano**: "vorrei chiarire se lei l'ha interpretato in modo diverso la discrezionalità, ho voluto sottolineare che non ci sono discrezionalità come non c'erano prima, non voglio dare adito a...") (**entrano i consiglieri Amato – Rossitto e Oliva – Presenti n. 18**)

A questo punto il consigliere **Inturri Sebastiano** dà lettura degli emendamenti per i quali chiede che si proceda per singole votazioni e considerato che la segreteria chiede il deposito al tavolo della Presidenza per esprimere i pareri necessari prima di essere posti a votazione, chiede che venga effettuata una pausa al fine di presentarli in maniera coordinata e leggibile.

Il Presidente mette ai voti la proposta di pausa mediante alzata e seduta e la stessa non passa ricevendo n. 13 voti contrari (Orlando – Oliva – Midolo – Ambrogio – Bellomo – Di Rosa – Forte – Cancemi – Coletta – Masuzzo – Dell'albani – Bianca - Libro) e n. 2 voti favorevoli (Inturri – Caldarella).-

Acquisiti gli emendamenti, il consigliere **Midolo Corrado** chiede che venga effettuata una sospensione di cinque minuti e la stessa viene approvata all'unanimità del 15 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 20.50.

Alle ore 20.55, vengono ripresi i lavori, indi chiede ed ottiene la parola il consigliere **Midolo Corrado** il quale chiarisce di avere ascoltato gli emendamenti presentati e dopo una prima valutazione, propone di bocciarli tutti in un'unica votazione non avendone compreso il senso.

A questo punto, il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Midolo di bocciare con un'unica votazione tutti gli emendamenti, mediante votazione palese per appello nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli alla bocciatura n. 13 (Orlando – Oliva – Midolo – Ambrogio – Bellomo – Di Rosa – Forte – Cancemi – Coletta – Masuzzo – Dell'albani – Bianca - Libro)

Contrari alla bocciatura n. 2 (Inturri – Caldarella)

Gli emendamenti vengono così respinti.

Inturri Sebastiano: Caro consigliere Midolo mi dispiace che lei non abbia capito il senso degli emendamenti, mi dispiace tantissimo anche perché (intervento del consigliere Midolo fuori microfono, viene richiamato dal presidente ribadendo che il consigliere Inturri in questo momento ha la parola e si deve fare completare) ripeto mi dispiace che gli emendamenti da me proposti il consigliere Midolo non li abbia compresi, rivolgendosi al consigliere Midolo “lei parli dopo per dichiarazione di voto” che già l’ha fatto, allora gli emendamenti portavano delle migliorie al regolamento, anche perché risulta così poco organico e monco, così praticamente non c’è scritto niente perché negli altri articoli c’è scritto un massimo ma qua non c’è scritto niente, è solo propaganda elettorale (intervento del presidente per ripristinare l’ordine in quanto interviene il consigliere Midolo).

Sindaco: era giusto fare un intervento come amministrazione comunale, anche perché si sono dette una serie di bugie e quindi è giusto che queste bugie vadano smentite, perché questo regolamento è un lavoro che è frutto che c’è stato da parte dell’amministrazione e degli assessori che si sono susseguiti, di chi li ha anche visti e della commissione che è stata sempre presente. Il regolamento, tra l’altro, si scosta poco da quello precedente, quindi non ci sono tante differenze, solo nella parte quella che richiama alla disciplina delle borse lavoro e quindi il servizio civico che è ripristinato con la trimestralità. Quindi con il servizio che viene fatto ormai in 75 ore invece di 50 perché si disciplina a numero ristoro purtroppo, in misure previdenziali e misure occupazionali che lo Stato non riesce ad offrire. Uno Stato e un Governo che in questo momento è capitanato a trazione Partito democratico, sia a livello nazionale che a livello regionale, questo dobbiamo dirlo, perché se c’è la povertà e le misure della povertà non sono state fatte ancora oggi è perché ci sono state misure di governo del PD, sia a livello regionale che nazionale. L’importante fare notare questo, quindi le leggi che ben vengano, se ci sono noi siamo favorevoli e ce lo auguriamo che questo venga fatto, dopo di che sugli emendamenti è stato bravo già il consigliere Midolo, anzi ad esprimere un giudizio anche da parte della maggioranza, perché gli emendamenti non avevano nulla di nuovo rispetto a quello che il regolamento diceva ed esprimeva. Quindi era giusto e la maggioranza ha fatto bene a bocciare emendamenti che di fatto non portavano a nulla di positivo al nostro regolamento comunale. Continuiamo quindi sulla strada del Welfare e quindi di servizi di inclusione sociale per la città e lo facciamo in modo trasparente, in modo chiaro senza chiacchiere e senza campagna elettorale come diceva qualcuno, anche perché noi l’assistenza noi la diamo di continuo e ci dispiace per voi, ma noi la diamo di continuo e quindi continueremo a darla. Grazie

Caldarella Giuseppe: Il sindaco dice che noi diciamo bugie quindi però chi dice bugie è solo lui, perché si smentisce già nei fatti quando dice che quello che noi proponiamo è già presente nel regolamento e non è vero, perché questa è una sua bugia, perché era un miglioramento, altrimenti non avrebbero avuto motivo di bocciarli. Gli emendamenti erano leggermente migliorativi perché abbiamo detto che il regolamento andava bene, però abbiamo detto che alcuni aspetti venivano puntualizzati in un modo più preciso, però siccome la maggioranza deve essere obbligatoriamente contro l’opposizione, contro chi

vuole dare un contributo e non permette di darlo perché i numeri in un consiglio comunale non lo permettono, perché sono gestiti da una maggioranza che deve essere obbligatoriamente contro; questo è quello che vuole il sindaco. Poi per quanto riguarda la campagna elettorale sig. Sindaco, questa è la sua campagna elettorale perché noi da mesi chiediamo l'applicazione di un regolamento, per chi era presente, l'abbiamo tenuto nel cassetto, l'abbiamo chiesto più volte all'assessore Oliva e non è stato approvato. Lo abbiamo chiesto anche all'assessore Campisi e adesso l'amministrazione lo sta approvando. Due anni e mezzo per il depuratore ed ora sono 4 anni e mezzo di ritardo e da parte mia la dichiarazione di voto e no, perché questa forma di ostruzionismo sterile ed insignificante da parte dell'amministrazione e della maggioranza consiliare non può essere accettato.

Inturri Sebastiano: Il sindaco, e non può essere accettato, fa sempre campagna elettorale, il governo per quanto riguarda il decreto anti povertà è arrivato un anno e mezzo prima della sua fine ed accontenterà un milione e passa individui di italiani, mentre lei ci sono voluti cinque anni per portare un regolamento monco in aula, cinque anni e lo sta portando alla fine quando lei non lo potrà neanche applicare perché ci saranno le elezioni, questa è pura propaganda elettorale e voterò no alla proposta perché il regolamento è monco. Grazie

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta predisposta dall'ufficio mediante votazione per appello nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 13 (Orlando – Oliva – Midolo – Ambrogio – Bellomo – Di Rosa – Forte – Cancemi – Coletta – Masuzzo – Dell'albani – Bianca - Libro)

Contrari n. 2 (Inturri – Caldarella)

La proposta viene così approvata.

art 2 canone de "honus linth"
art 3 c. 2 sostituito de questo:

Lo stato di bisogno è determinato dalla valutazione della situazione economico-patrimoniale ed è effettuata attraverso l'utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che deve essere di norma inferiore o uguale ad Euro 3500,00. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle valutazioni che interessano il tessuto socio economico del Comune di Avola.

Potranno inoltre essere valutati, previa autorizzazione del Dirigente competente, situazioni straordinarie di erogazioni di contributi economici in situazioni con ISEE superiori a Euro 3500,00 per periodi limitati. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'art. 433 del c.c. o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto ove detti parenti esistano, potrebbero essere convocati dall'Assistente Sociale ed invitati al rispetto degli obblighi di legge.

art 5 in aggiunta al capoverso 4

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel settore socioassistenziale.
2. Per attività di volontariato si intendono gli interventi socio-assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 7

L'Amministrazione assicurerà n.2 turni trimestrali per ciascuna graduatoria, il numero degli addetti da prelevare mediante scorrimento della graduatoria verrà stabilito in base alle disponibilità finanziarie del Comune.

Avola 29.03.17

STEFANO INTORNI

GIUSEPPE CALDAROLA

COLLETTA REVISORI
PARENTI
E APPELLI

Ferraro

l'art. 5 al posto dell'art. 4


art. 7 le predichioni semestrali al posto di trimestrali

art. 9 dopo l'attribuzione del beneficio ~~alla~~ ~~usanza~~ del reddito
di esecuzione



favorevole

Dati

COLLEGIO DEI REVISORI
PARTECIPAZIONE


~~decorre fino alla data di~~


art. 9 dopo ~~inviare~~ ^{inviare} ~~esame~~ ^{esame} ~~del~~ ^{del} ~~validità~~ ^{validità} ~~TA~~ ^{TA} ~~ODM~~ ^{ODM} ~~1010~~ ¹⁰¹⁰


Misura del Reddito di Cittadinanza Locale :

Viene riconosciuto un beneficio mensile ^{MASIMO} pari a 500,00€ per 12 mesi ~~(a decorrere dalla data di erogazione della prima mensilità)~~ a decorrere dalla data di erogazione della prima mensilità.

Erogata la 12a mensilità, il cittadino potrà attendere l'uscita del bando successivo per ripresentare eventuale domanda di accesso al Reddito di Cittadinanza Locale.



Francesco Le


COLLEGI. REGIONAL
PARTECIPAZIONE


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta predisposta dall'Ufficio;-

Sentiti gli interventi in aula;-


Atteso l'esito delle votazioni come sopra riportate;-

Visto il TUEL


DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta relativa alla "Approvazione nuovo regolamento comunale per l'Assistenza Economica .-

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Stefano Libro**



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Sebastiana Cartelli**



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimo Gangemi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE